

**Regione Campania D.P.G.R 23 novembre 2009, n. 16**

**Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)**

Publicata nel B.U. Campania 30 novembre 2009, n. 71.

Art. 10.

Autorizzazione delle strutture di cui all'allegato A

1. L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti delle strutture di cui all'allegato A sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell'amministrazione competente dell'ambito territoriale in cui esse sono collocate.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi di cui agli articoli 7, 8 e 9, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti nel Piano sociale regionale, oltre che dei requisiti prescritti dalle norme generali, ed in particolare quelle in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi, contratti di lavoro, ed hanno adottato una carta dei servizi conforme allo schema di cui alla delibera della Giunta regionale della Campania della 20 novembre 2008, n. 1835 (Schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali e della carta della cittadinanza sociale nella regione Campania).
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a strutture i cui soggetti responsabili hanno riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione.
4. Gli ambiti territoriali definiscono la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti.
5. L'amministrazione competente, avvalendosi degli uffici tecnici e dei servizi sociali comunali, verifica, effettuando tutti gli atti di controllo ritenuti necessari, il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
  - a) la denominazione;
  - b) la tipologia di servizi svolti;
  - c) i destinatari;
  - d) l'ubicazione;
  - e) la capacità ricettiva massima;
  - f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale.

7. L'amministrazione competente, prima di adottare il provvedimento di diniego, comunica, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza .

8. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ne dà comunicazione all'amministrazione competente, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.

9. Nel caso di sospensione dell'attività, il titolare della struttura ne dà comunicazione entro dieci giorni all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza del titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 15.

10. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dall'adozione, trasmette all'ufficio regionale preposto all'albo, di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007, copia dell'atto autorizzativo rilasciato.